

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DI VAGNO, BUTTÈ e MACCHIAVELLI**

Presentata l'11 settembre 1964

Istituzione di Ufficio oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge sottoposta al vostro esame si intende eliminare sugli aeroporti del territorio nazionale, situazioni di profondo disagio che si verificano allorché utenti delle linee aeree smarriscono oggetti o effetti personali.

Come noto l'articolo 927 del Codice civile stabilisce che i rinventori di cose mobili devono, senza ritardo, consegnarli al sindaco del luogo in cui è avvenuto il ritrovamento.

Ora, se tutto questo può essere valido in paesi e città presenta elemento di disagio sugli aeroporti che pur essendo al servizio di grandi città sorgono nell'ambito circoscrizionale di piccoli paesi i cui municipi si trovano talvolta a parecchi chilometri dalle aerostazioni e dai piazzali dove è stato effettuato il rinvenimento.

Capita altresì che gli oggetti rinvenuti venuti vengano o a opera degli uffici di polizia di frontiera esistenti in aeroporto o delle compagnie di navigazione aerea o infine delle stesse società di gestione aeroportuale, lad-

dove esse esistano, inoltrati con la sollecitudine richiesta dal Codice al sindaco competente in concomitanza con la denuncia di smarrimento e con la richiesta di inoltro dell'oggetto che pervengono successivamente dal proprietario dagli aeroporti di destinazione.

Dato lo sviluppo del traffico aereo e l'alta percentuale di casi di smarrimento, si propone di istituire negli aeroporti, in analogia a quanto avviene nell'ambito delle stazioni ferroviarie, degli appositi uffici gestiti, laddove gli aeroporti siano dello Stato, dalla direzione circoscrizionale di aeroporto e dove siano privati dall'ente gestore per consentire una più adeguata procedura sia nel versamento sia nella restituzione delle cose mobili, smarrite.

Ovviamente il regolamento per la consegna degli oggetti rinvenuti dovrà essere sugli aeroporti approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

A quanto sopra si provvede con l'unita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 927 e seguenti del Codice civile vengono istituiti nell'ambito degli aeroporti sul terri-

torio nazionale, appositi uffici cui vengono consegnate le cose ritrovate sia nelle aerostazioni sia a bordo degli aeromobili in sosta.

ART. 2.

Gli uffici saranno gestiti negli aeroporti statali dalla direzione circoscrizionale di aeroporto e negli aeroporti privati ove essi esistano dalle società di gestione.

Dovrà essere presa nota in apposito registro delle circostanze del ritrovamento e trascorso un anno dalla data di rinvenimento senza che la cosa venga rivendicata dal legittimo proprietario, le direzioni circoscrizionali di aeroporto e le società di gestione procederanno alle aste pubbliche per la vendita degli oggetti rinvenuti.

L'importo ricavato, detratto il valore del premio di cui all'articolo 390 del Codice civile per il rinventore, verrà incamerato dalla direzione circoscrizionale e imputato al conto di entrata del bilancio del Ministero dei trasporti e aviazione civile o attribuito alle società di gestione.

ART. 3.

Il regolamento per la consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovrà essere emanato dal Ministero dei trasporti e aviazione civile, per gli aeroporti statali, dovrà essere approvato dallo stesso Ministero per gli aeroporti privati.

La presente legge non comporta stanziamento alcuno a carico dello Stato e pertanto non rientra nel disposto dell'articolo 81 ultimo comma della Costituzione.